

LA CORTE COSTITUZIONALE

A cura dell'Avv. Giampaolo Pacini

36

SE il coobbligato paga la sanzione in forma ridotta il trasgressore (autore materiale dell'infrazione) può comunque ricorrere al Giudice di Pace: Sentenza della Corte costituzionale n° 471 del 28 dicembre 2005.



Il caso esaminato dalla Corte riguarda l'ipotesi in cui avendo provveduto il coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria al pagamento della stessa in misura ridotta sia però l'autore dell'infrazione ad agire giudizialmente per ottenere l'accertamento della illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione stradale e,

conseguentemente, la mancata applicazione delle altre sanzioni accessorie, in questo caso la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Ebbene secondo la Corte Costituzionale "una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, ex articolo 196 del Codice della Strada (soggetti, tra l'altro, a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida), nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione personale suddetta."

Nel caso di specie, dunque, l'iniziativa intrapresa dal contravventore non può essere considerata propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex articolo 204-bis del Codice della Strada, "bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso".

SENTENZA N. 471 - ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: omissis ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice

della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del già citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, promosso con ordinanza del 22 settembre 2004 dal Giudice di pace di Varazze, nel procedimento civile vertente tra ... omissis ... e il Comune di Varazze, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.